

Regolamento di applicazione della legge sulla scuola media

(dell'11 marzo 1987)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

richiamata la legge sulla scuola media del 21.10.1974, con le modificazioni del 18.3.1986,

d e c r e t a :

Capitolo I

Istituzione delle sedi, comprensori e frequenza scolastica

- | | |
|------------------------------------|---|
| Istituzione e soppressione di sedi | <p>Art. 1 ¹ L'istituzione e la soppressione delle sedi di scuola media compete al Consiglio di Stato, previa consultazione dei comuni.</p> <p>² Per ogni sede il Consiglio di Stato definisce il comprensorio territoriale.</p> |
| Obbligo di frequenza | <p>Art. 2 ¹ Gli allievi licenziati dalla scuola elementare e d'età inferiore ai 15 anni sono obbligati a frequentare la scuola media nella sede del comprensorio cui appartiene il comune di residenza.</p> <p>² Un allievo è da considerare stabilmente residente in un comune diverso da quello nel quale è domiciliata la sua famiglia quando in detto comune alloggia regolarmente per almeno 5 giorni settimanali.</p> <p>³ Le domande di frequenza in una sede fuori del comprensorio in cui una famiglia è domiciliata devono essere rivolte al Dipartimento della pubblica educazione (detto in seguito Dipartimento), il quale decide sentito il preavviso dei consigli di direzione interessati.</p> <p>⁴ È riservata l'iscrizione a scuole medie private.</p> |
| Controllo della frequenza | <p>Art. 3 Entro fine settembre ogni sede trasmette ai municipi l'elenco degli allievi iscritti. Il municipio svolge gli appropriati controlli e interviene, secondo i disposti di legge, nei confronti degli assenti ancora in età d'obbligo scolastico.</p> |
| Assenze dalla scuola | <p>Art. 4 ¹ Le assenze per malattia o per altre ragioni devono essere giustificate dai genitori o da chi per essi mediante dichiarazione scritta da consegnare entro 3 giorni dalla ripresa della scuola. Per assenze di malattia oltre i 5 giorni, i genitori devono inviare l'attestato medico. Permessi per assenze prevedibili possono essere concessi dal consiglio di direzione.</p> |

Pubblicato nel BU **87**, 81.

² In caso di assenze arbitrarie, dovute alla accertata negligenza dei genitori, il direttore della scuola avverte immediatamente il municipio cui spetta l'obbligo di far rispettare la legge. Il municipio interviene nell'ambito delle sue attribuzioni. Se entro 8 giorni la legge non è stata ossequiata, il direttore trasmette gli atti accompagnati dal suo preavviso al Dipartimento per i provvedimenti previsti dall'art. 48 della legge della scuola.

³ Se l'assenza è imputabile all'allievo il direttore avverte subito i genitori. Le assenze arbitrarie sono segnalate nel libretto scolastico e possono dar luogo a provvedimenti disciplinari.

Trasferimento degli allievi

Art. 5 I trasferimenti degli allievi da una sede all'altra del cantone devono essere comunicati, mediante avviso accompagnato dai documenti dell'allievo, dalla sede frequentata a quella che accoglierà l'allievo. I trasferimenti fuori cantone sono trattati direttamente dalle sedi interessate. Il libretto scolastico del ragazzo che si trasferisce all'estero è consegnato direttamente alla famiglia.

Trasporto degli allievi

Art. 6 ¹ Hanno diritto al trasporto gratuito gli allievi che risiedono fuori del raggio stabilito dal Dipartimento per ogni sede scolastica. Nel limite del possibile i trasporti avvengono tramite i mezzi pubblici. Il Dipartimento stipula le relative convenzioni con le imprese di trasporto.

² Nel caso in cui non sia possibile far capo ai mezzi pubblici esistenti, il dipartimento istituisce un trasporto speciale.

³ In casi eccezionali possono entrare in considerazione anche trasporti privati. La sede segnala al Dipartimento i percorsi e il numero degli allievi.

⁴ Il consiglio di direzione, in collaborazione con la commissione scolastica intercomunale:

- a) presenta al dipartimento le proposte per l'organizzazione del trasporto degli allievi;
- b) esercita il controllo del trasporto.

Refezione

Art. 7 ¹ La refezione degli allievi che non possono rientrare a casa a mezzogiorno è assicurata:

- a) nella mensa della sede frequentata;
- b) in altre mense o in esercizi pubblici quando il numero degli allievi non giustifichi l'istituzione della mensa.

² Il consiglio di direzione, in collaborazione con la commissione scolastica intercomunale, presenta al Dipartimento le proposte concernenti la refezione scolastica.

³ Il costo dei pasti nelle mense scolastiche, a carico delle famiglie, è stabilito dal Consiglio di Stato in misura uniforme per tutte le sedi.

⁴ Per le refezioni fuori sede le famiglie pagano il medesimo importo di chi frequenta le mense scolastiche; l'eccedenza è a carico dello Stato.

⁵ I docenti che sorvegliano gli allievi durante la pausa di mezzogiorno hanno diritto al pasto gratuito e al riconoscimento delle indennità di sorveglianza. I docenti possono essere tenuti a turni di sorveglianza.

⁶ La vigilanza sul funzionamento della mensa è affidata al consiglio di direzione della sede; l'organizzazione e l'amministrazione sono di competenza dell'Ufficio delle mense scolastiche del Dipartimento.

Capitolo II

Organi delle sedi

Art. da 8 a 17 ...¹⁾

a) I gruppi di coordinamento

Art. 18 ¹ In ogni sede i docenti formano dei gruppi di coordinamento per ogni materia d'insegnamento o per gruppi di materie.

² Tutti i docenti sono tenuti a partecipare alle attività del gruppo del quale fanno parte.

³ Le funzioni dei gruppi di coordinamento per materia sono le seguenti:

- a) assicurare uno svolgimento coordinato dell'insegnamento nelle varie classi;
- b) esaminare in comune i problemi inerenti alla valutazione;
- c) favorire lo scambio di esperienze e di documentazione e la cooperazione tra i docenti;
- d) elaborare proposte di innovazione nei programmi, nei metodi e nel materiale didattico;
- e) prendere posizione su problemi dell'insegnamento della propria materia.

b) I capigruppo

Art. 19 ¹ I gruppi di materia possono eleggere un capigruppo con funzioni di coordinamento e di rappresentanza e per favorire i contatti con gli esperti dell'insegnamento.

² I gruppi di materia possono essere convocati dal direttore o dai rispettivi esperti dell'insegnamento.

Organi rappresentativi delle autorità comunali, dei genitori e degli allievi. a) La Commissione scolastica intercomunale

Art. 20 ¹ Per ogni sede è istituita la commissione scolastica formata dai rappresentanti di tutti i comuni del comprensorio. Ogni comune è rappresentato da almeno un membro fino a un massimo di tre, scelti dai rispettivi municipi.

² La commissione nomina nel proprio ambito un presidente e un segretario; si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno; straordinariamente può essere convocata quando ne facciano richiesta almeno $\frac{1}{5}$ dei suoi membri o il consiglio di direzione della sede.

³ Il direttore partecipa regolarmente alle riunioni della commissione.

Art. 21 ...¹⁾

Art. 22 ...¹⁾

¹⁾ Art. abrogati dal R 28.9.1993; in vigore dal 1°.10.1993 - BU 93, 380.

Capitolo III

Funzionamento delle sedi e organizzazione dell'insegnamento

- Allievi e genitori** **Art. 23** ¹ Gli allievi e i genitori hanno il diritto di essere periodicamente informati sull'insegnamento e sulla vita della classe e della sede e di esprimere in proposito osservazioni e proposte al docente di classe e al consiglio di direzione.
- ² Gli allievi possono attuare iniziative culturali e pratiche che non ostacolino lo svolgimento dell'attività didattica. Essi hanno a disposizione un apposito albo; i documenti esposti devono essere contrassegnati da nome, cognome e firma dell'espositore.
- Riunioni dei genitori per classe** **Art. 24** ¹ I docenti di classe convocano i genitori di ogni classe insieme o per piccoli gruppi, almeno una volta all'anno. I docenti delle classi interessate sono tenuti a partecipare alle riunioni con i genitori.
- ² Tali riunioni hanno lo scopo di stabilire un dialogo tra docenti e genitori sulla programmazione didattica, di concordare le possibilità di collaborazione e di esaminare i problemi generali posti dalla vita della classe e di discuterne le possibili soluzioni. Alle riunioni possono essere invitati anche gli allievi.
- Orario settimanale** **Art. 25** ¹ L'orario settimanale delle lezioni è esposto all'albo della scuola.
- ² La distribuzione delle lezioni sull'arco della settimana e delle giornate è fatta dal consiglio di direzione, sentiti i suggerimenti dei gruppi di materia, sulla base del piano di studio settimanale stabilito dal Consiglio di Stato.
- Riunioni degli organi della sede** **Art. 26** Di regola, le riunioni degli organi della sede hanno luogo fuori dell'orario scolastico, salvo quelle del consiglio di direzione.
- Uscite delle classi** **Art. 27** ¹ Le uscite hanno lo scopo di integrare l'insegnamento con riferimenti diretti alla realtà, di favorire la partecipazione alla vita culturale e la conoscenza dell'ambiente nelle sue molteplici componenti, di consentire la pratica di attività sportive.
- ² Tutte le uscite devono essere approvate dal consiglio di direzione.
- ³ Per uscite di più giorni consecutivi occorre l'autorizzazione preventiva della maggioranza dei genitori; il consiglio di classe deve inoltre presentare al consiglio di direzione, per approvazione, un programma particolareggiato e motivato e il preventivo di spesa.
- ⁴ In un anno scolastico possono essere autorizzate uscite fino a un massimo di 10 giorni per classe.
- ⁵ Il consiglio di direzione gestisce un fondo costituito dal credito cantonale annuale e dai contributi dei comuni e dei genitori.
- Composizione delle classi** **Art. 28** ¹ Nel ciclo d'osservazione e nella parte comune del ciclo d'orientamento le classi devono essere composte, per quanto riguarda le capacità degli allievi, in modo eterogeneo.
- ² Nei corsi 2 del ciclo d'orientamento il numero iniziale degli allievi per gruppo non può essere superiore a 16 in III, a 18 in IV.

³ Le sezioni di I e III sono formate secondo gli effettivi seguenti:

N. allievi per classe	N. sezioni da istituire
fino a 25	1
da 26 a 50	2
da 51 a 74	3
da 75 a 96	4
da 97 a 120	5
da 121 a 138	6
da 139 a 161	7
da 162 a 176	8
da 177 a 198	9

⁴ Nel caso di diminuzione complessiva degli allievi nel passaggio dalla I alla II classe o dalla III alla IV, le sezioni non vengono rifuse, salvo nel caso di una diminuzione marcata.

Materiale individuale gratuito **Art. 29** Ogni allievo di scuola media riceve gratuitamente il materiale scolastico previsto nell'elenco ufficiale.

Libri di testo **Art. 30** ¹ Il Dipartimento emana l'elenco dei libri di testo a scelta dei docenti, sulla base delle indicazioni degli esperti e dei docenti.

² L'elenco è aggiornato annualmente entro la fine di aprile.

³ Il Dipartimento, su istanza motivata dell'esperto, sentito il consiglio di direzione, può autorizzare l'utilizzazione sperimentale di un libro di testo fuori dell'elenco ufficiale, da parte di un docente o di un gruppo di docenti.

Attrezzature e materiali didattici **Art. 31** ¹ Il consiglio di direzione, con la collaborazione dei docenti, tiene aggiornato annualmente l'elenco delle attrezzature e dei materiali didattici in dotazione.

² La comunità scolastica è responsabile dei danni alle attrezzature e al materiale in dotazione.

Piani di lavoro **Art. 32** ¹ Entro il primo mese dell'anno scolastico i docenti elaborano i piani di lavoro annuali delle classi.

² I piani di lavoro contengono:

- le indicazioni sulla situazione della classe all'inizio dell'anno scolastico;
- gli obiettivi di formazione educativa e cognitiva da raggiungere durante l'anno, che tengono conto dei programmi ufficiali e dei reali bisogni di formazione degli allievi;
- la distribuzione nel tempo delle unità didattiche e delle iniziative educative che verranno svolte.

³ I piani di lavoro possono accogliere variazioni durante l'anno, suggerite dai risultati ottenuti e dalla migliore conoscenza degli allievi. Essi permettono, inoltre, di effettuare un esame critico finale dell'attività svolta durante l'anno.

⁴ I piani di lavoro sono da presentare, su richiesta, ai direttori e agli esperti.

Art. 33 ...¹⁾

¹⁾ Art. abrogato dal R 28.9.1993; in vigore dal 1°.10.1993 - BU 93, 380.

Insegnamento
nel ciclo d'orientamento

Art. 34 ¹ Nel ciclo d'orientamento l'insegnamento comprende:

- a) una parte comune, formata dalle materie:
 - italiano, storia e civica, geografia, scienze naturali, educazione visiva, educazione musicale, educazione fisica, istruzione religiosa ed economia familiare;
- b) una parte differenziata, formata da:
 - corsi a due livelli (corsi 1 e 2) in matematica, francese e tedesco;
 - corsi opzionali di approfondimento scientifico (A) e tecnologico (T);
 - corsi opzionali di esercitazione (E) e di approfondimento (A) in italiano, limitatamente alla IV classe;
 - corsi opzionali di tipo orientativo e di arricchimento.

² Il latino e l'inglese sono integrati in concomitanza con ore della parte comune e dei corsi opzionali secondo le disposizioni del piano di studi settimanale.

Iscrizione al
ciclo d'orientamento

Art. 35 ¹ L'iscrizione ai corsi a livelli e ai corsi opzionali ha luogo alla fine della seconda classe, previa informazione dei genitori e degli allievi.

² Le scelte avvengono di regola per accordo tra il consiglio di classe e le famiglie con i loro figli. In caso di disaccordo decide la famiglia, salvo quanto prescritto dal cpv. 3.

³ Un allievo non può iscriversi nei corsi 1 nelle materie in cui ha ricevuto una nota insufficiente alla fine della seconda classe. In casi particolari, il consiglio di classe può concedere l'iscrizione a un corso 1 quando l'insufficienza sia circoscritta e superabile e vi sia al massimo un'altra insufficienza esterna alle materie a livelli. L'allievo tenuto a iscriversi nei corsi 2 può optare per la ripetizione della seconda classe.

⁴ Il Dipartimento può stabilire criteri per la formulazione dei consigli di orientamento da parte dei docenti.

Adattamento
dell'insegnamento a situazioni particolari degli allievi

Art. 36 ¹ La scuola fa fronte alle difficoltà particolari di apprendimento di singoli allievi con:

- a) il servizio di sostegno pedagogico, come al relativo regolamento del 15 maggio 1985;
- b) il corso pratico, in sostituzione di una parte degli insegnamenti previsti dai programmi;
- c) l'esonero da singole materie d'insegnamento.

² Le misure di adattamento di cui al cpv. precedente sono esaminate e coordinate dal consiglio di direzione, d'intesa con i consigli di classe e con i docenti di sostegno pedagogico.

Corso pratico

Art. 37 ¹ Il corso pratico è destinato ad allievi di almeno 13 anni d'età con estese e gravi difficoltà di apprendimento nelle materie obbligatorie.

² Le attività del corso pratico sono descritte nei programmi d'insegnamento della scuola media.

³ L'iscrizione al corso pratico è subordinata al preavviso favorevole del capogruppo del servizio di sostegno pedagogico e al consenso dei genitori.

⁴ Il corso pratico sostituisce totalmente o parzialmente una o più materie d'insegnamento per un totale massimo di 12 ore-lezione. L'allievo può abbandonare il corso pratico e reinserirsi nelle materie temporaneamente abbandonate, se c'è l'accordo del consiglio di classe.

Esonero da materie d'insegnamento

Art. 38 ¹ Il consiglio di direzione può esonerare allievi in particolare situazione fisica, sensoriale o intellettiva da una o più materie d'insegnamento.

² La richiesta di esonero per motivi inerenti alla salute, alla motricità o ai sistemi sensoriali deve essere accompagnata da un certificato medico.

³ L'esonero per motivi inerenti a difficoltà di apprendimento particolarmente gravi deve essere preavvisato favorevolmente dal capogruppo del servizio di sostegno pedagogico e avere il consenso della famiglia.

⁴ Nel caso di esonero come al cpv. 3, occorre sostituire le materie abbandonate con altri corsi atti a favorire lo sviluppo personale e cognitivo dell'allievo.

Attività scolastiche a domicilio

Art. 39 ¹ Le attività scolastiche a domicilio consistono in compiti scritti da consegnare al docente, studio personale e attività di ricerca e raccolta di documenti.

² Esse sono assegnate quale complemento alle attività di studio e di esercitazione svolte in classe e hanno lo scopo di abituare gli allievi alle verifiche e all'approfondimento personale e di favorire la conoscenza delle attività scolastiche da parte dei genitori.

³ Nell'attribuzione delle attività a domicilio occorre seguire un criterio di moderazione, specialmente nelle prime classi, e di programmazione, e rispettare le fasi di riposo previste dal calendario scolastico.

Capitolo IV

Valutazione del lavoro scolastico e certificazione del profitto conseguito

La valutazione: forme e scopi

Art. 40 L'attività di verifica e di valutazione degli apprendimenti scolastici comprende:

- a) la valutazione orientativa, intesa a descrivere la situazione iniziale della classe e dei singoli allievi, ai fini della preparazione del programma didattico;
- b) la valutazione formativa, intesa a verificare regolarmente durante l'anno scolastico la progressione dei singoli allievi e la qualità dei procedimenti e dei materiali didattici utilizzati, in modo da agevolare, mediante le più opportune strategie didattiche, il raggiungimento degli obiettivi da parte dell'insieme degli allievi;
- c) la valutazione sommativa, intesa a descrivere la situazione dei singoli allievi alla fine di determinati periodi scolastici; essa dà luogo a un rapporto ai genitori;
- d) la valutazione certificativa, intesa a definire il grado di raggiungimento degli obiettivi pedagogici da parte dei singoli allievi alla fine di ogni anno scolastico; essa è iscritta nel libretto scolastico ufficiale.

Verifiche formative

Art. 41 ¹ Durante l'anno scolastico i docenti compiono regolari verifiche di tipo formativo o sommativo. Ogni lavoro di verifica deve essere riconsegnato, al più tardi entro due settimane, con un apprezzamento scritto e indicazioni utili per il progresso dell'allievo.

² Il consiglio di classe assicura il coordinamento dei lavori di verifica nelle diverse materie d'insegnamento e la loro ripartizione nel tempo.

Rapporto sulla situazione scolastica degli allievi

Art. 42 ¹ Il rapporto scolastico di cui all'art. 40, lett. c) è consegnato alle famiglie a metà dicembre e a fine marzo a cura del consiglio di classe.

² Esso contiene:

- a) un apprezzamento sullo sviluppo dell'allievo nei principali campi del comportamento, sulle capacità scolastiche e sugli interessi manifestati;
- b) la situazione dell'allievo in rapporto agli obiettivi di formazione cognitiva per ogni materia, con le opportune indicazioni sulla situazione scolastica: situazione generale, aspetti positivi, insufficienze, raccomandazioni;
- c) una valutazione dei progressi compiuti rispetto al precedente periodo, che tenga in considerazione l'insieme dei fattori e delle condizioni dell'apprendimento.

³ I docenti, tramite il docente di classe, sono tenuti ad avvertire tempestivamente le famiglie in casi di difficoltà o di comportamento inadeguato.

Libretto scolastico ufficiale

Art. 43 ¹ Il libretto scolastico ufficiale è consegnato agli allievi alla fine di ogni anno e alla fine della scuola media.

² Esso contiene:

- a) l'attestazione della frequenza scolastica di ogni anno e classe di scuola media con il nome della sede e del docente di classe e gli eventuali trasferimenti da una sede all'altra;
- b) la descrizione annuale del curriculum di formazione seguito;
- c) l'apprezzamento sul profitto scolastico per materia secondo i disposti dell'art. 44;
- d) eventuali osservazioni complementari sul profitto scolastico;
- e) le assenze;
- f) le decisioni relative alla promozione;
- g) l'attestato di proscioglimento dall'obbligo scolastico;
- h) l'attestato di licenza dalla scuola media;
- i) l'autenticazione del Dipartimento.

Note finali di profitto

Art. 44 ¹ Le note di profitto scolastico di fine anno, iscritte nel libretto scolastico, certificano in quale grado l'allievo ha complessivamente acquisito le conoscenze e le competenze previste dai programmi nelle diverse materie d'insegnamento e per ciascuna classe.

² Il valore delle note è il seguente:

nota 6: l'allievo ha conseguito l'insieme degli obiettivi di apprendimento in modo completo e sicuro;

nota 5: l'allievo ha conseguito l'insieme degli obiettivi di apprendimento in modo sicuro;

nota 4: l'allievo ha conseguito gli obiettivi di apprendimento di base, con eventuali difficoltà o lacune recuperabili;

nota 3: l'allievo non ha conseguito gli obiettivi di apprendimento di base in settori importanti;

nota 2: l'allievo non ha conseguito gli obiettivi di apprendimento di base.

È ammesso l'uso delle note intermedie 5,5 e 4,5.

Prove di fine ciclo

Art. 45 ¹ Le prove di fine ciclo hanno lo scopo di verificare il conseguimento degli obiettivi pedagogici e di concorrere a conferire una base comune all'insegnamento in tutto il cantone.

² Quanto alla valutazione degli allievi esse hanno valore indicativo per i docenti delle materie coinvolte e per i consigli di classe.

³ Il Dipartimento stabilisce le materie incluse nelle prove.

⁴ L'organizzazione delle prove è affidata all'Ufficio dell'insegnamento medio con la collaborazione dei direttori e degli esperti.

⁵ I testi delle prove sono elaborati dagli esperti.

Passaggio da una classe all'altra

Art. 46 ¹ La promozione da una classe all'altra è sempre concessa quando l'allievo ottenga almeno la nota 4 in tutte le materie o, al massimo, due note 3 o una nota 2.

² Negli altri casi, con riserva dell'art. 47, la ripetizione della classe può essere decisa quando, cumulativamente:

- le insufficienze scolastiche dell'allievo siano gravi e tali da pregiudicare in modo determinante l'apprendimento negli anni scolastici successivi;
- le stesse insufficienze siano ritenute superabili attraverso la ripetizione della classe, sulla base di un esame delle cause delle difficoltà e delle possibilità di sviluppo delle attitudini e del comportamento dell'allievo;
- la ripetizione della classe risulti la soluzione più appropriata per permettere all'allievo di riprendere un corso di studi regolare.¹⁾

³ La decisione è presa dal consiglio di classe, presieduto dal direttore, a maggioranza. Non è ammessa l'astensione. Tale decisione non può essere presa senza aver convocato preliminarmente i genitori e l'allievo e aver ascoltato le loro considerazioni in proposito.

⁴ I consigli di classe possono decidere la ripetizione della classe per una volta sull'arco del quadriennio; una seconda ripetizione può essere decisa solo in casi di prolungata assenza da scuola per motivi di salute o in altri casi particolari.

⁵ Nel caso di passaggio da una classe all'altra con insufficienze, i genitori possono chiedere di far ripetere la classe all'allievo con motivazione scritta al consiglio di direzione. La decisione spetta al consiglio di classe.

Iscrizione, in IV classe, ai corsi a livelli e ai corsi opzionali

Art. 47 ¹ L'iscrizione nella quarta classe sia ai corsi di livello 1, sia a quelli di latino e di inglese può aver luogo se, alla fine della terza, l'allievo ha ottenuto almeno la nota 4 nei corsi corrispondenti.

² In uno solo di tali corsi l'allievo può essere iscritto con una nota insufficiente non inferiore a 3, a condizione che non esistano altre note insufficienti nelle materie della parte comune degli insegnamenti; nel caso in cui si aggiunga un'altra nota insufficiente nelle materie della parte comune, decide il consiglio di classe.

³ Per le opzioni italiano A e scienze A è richiesta almeno la nota 4 nei rispettivi corsi della parte comune.

⁴ In mancanza dei requisiti prescritti nei cpv. precedenti, l'allievo può iscriversi ai corsi 2 e ad altre opzioni della IV classe; oppure, su richiesta dei genitori, ripetere la classe.

¹⁾ Cpv. modificato dal R 10.5.1988; in vigore dal 17.5.1988 - BU 88, 149.

⁵ Un allievo promosso dalla terza o dalla quarta classe con corsi 2 può ripetere la stessa classe con i corsi 1.

Passaggio da un corso all'altro

Art. 48 ¹ I consigli di classe valutano nel corso dell'anno l'opportunità per gli allievi di passare da un corso 1 a un corso 2 o viceversa e prendono le misure necessarie per favorire un rapido adattamento degli allievi nel nuovo corso.

² Il passaggio da un corso all'altro del ciclo d'orientamento avviene per decisione concordata del consiglio di classe e della famiglia. In caso di disaccordo, il passaggio non può aver luogo. I passaggi da un corso 1 a un corso 2 e viceversa possono aver luogo entro la fine di febbraio di ogni anno scolastico.

Licenza dalla scuola media

Art. 49 ¹ La licenza dalla scuola media è data a tutti gli allievi che al termine della quarta classe hanno ottenuto la sufficienza in tutte le materie di studio obbligatorie previste dal piano di studi settimanale. Essa è pure concessa nei casi di una o due note 3 o di una nota 2, purché la media delle note nelle materie obbligatorie sia di almeno 4.

² Nei casi di tre note 3 o di una nota 2 e una nota 3, oppure nei casi del capoverso precedente ma con la media inferiore a 4, il consiglio di classe può concedere, a maggioranza, la licenza, alla condizione che il giudizio complessivo sull'attività scolastica dell'allievo sia positivo.

Licenza per gli allievi del corso pratico e per gli allievi esonerati da una o più materie d'insegnamento

Art. 50 Per gli allievi che alla fine della quarta classe non ottengono la nota in una o più materie per esoneri come agli artt. 37 e 38 del presente regolamento o per la non frequenza dell'insegnamento religioso valgono le seguenti norme:

- a) l'assenza della nota di religione, come pure l'assenza della nota di educazione fisica o di altre materie dovuta a esonero per motivi fisici non compromette l'ottenimento della licenza;
- b) nel caso di assenza di una o due note dovuta ai provvedimenti di adattamento come agli articoli 37 e 38, l'allievo può ottenere la licenza a condizione che non vi siano note insufficienti e, nel caso in cui l'allievo segua il corso pratico, che il giudizio del docente del corso sia positivo;
- c) nel caso di assenza di tre note dovute alla frequenza del corso pratico, oppure nel caso della lettera b) con una nota insufficiente, il consiglio di classe può concedere la licenza a condizione che la valutazione globale dell'attività scolastica sia positiva e che, nel caso in cui l'allievo segua il corso pratico, il giudizio del docente del corso sia pure positivo.

Licenza per privatisti

Art. 51 Gli esami di licenza dalla scuola media per allievi privatisti sono organizzati annualmente dal Dipartimento secondo l'apposito regolamento.

Attestato di proscioglimento dall'obbligo scolastico

Art. 52 A tutti i quindicenni è rilasciato l'attestato di proscioglimento dall'obbligo scolastico.

Iscrizione alle scuole medie superiori senza esami d'ammissione

Art. 53 ¹ Gli allievi licenziati dalla scuola media possono iscriversi alle scuole medie superiori senza esami d'ammissione quando, cumulativamente, rispondono ai seguenti requisiti:

- a) aver frequentato, di regola durante tutta la quarta classe, i corsi di livello 1 in matematica, francese e tedesco e almeno uno dei seguenti corsi opzionali: latino, inglese, italiano A, scienze A;
- b) aver ottenuto almeno la media del 4 nelle note delle materie obbligatorie più la materia opzionale di cui alla lettera a) con, al massimo, due note 3;

c) aver ottenuto nell'insieme delle materie italiano, matematica, francese e tedesco almeno la media del 4, con al massimo un'insufficienza non inferiore al 3.

² Per l'ammissione ai tipi A e B dei licei e al corso di inglese per avanzati delle scuole medie superiori valgono le seguenti norme supplementari:

- a) per l'ammissione ai tipi A e B dei licei occorre aver seguito il corso di latino e aver ottenuto una nota sufficiente. Se la nota finale è 3, l'allievo può essere iscritto a condizione che non vi sia alcuna nota insufficiente nelle materie obbligatorie;
- b) per l'ammissione al corso di inglese per avanzati delle scuole medie superiori, occorre aver seguito il corso d'inglese nella scuola media e aver ottenuto una nota sufficiente. Se la nota finale è 3, l'allievo può essere iscritto a condizione che non vi sia alcuna nota insufficiente nelle materie obbligatorie.

³ Il diritto d'iscrizione alle scuole medie superiori senza esami, secondo i tipi di maturità, è registrato nel libretto scolastico.

Iscrizione alle scuole medie superiori con esame d'ammissione

Art. 54 ¹ Gli allievi in possesso della licenza dalla scuola media, ma non dei requisiti prescritti dall'art. precedente, possono iscriversi alle scuole medie superiori dopo aver superato un esame d'ammissione integrativo.

² L'esame integrativo concerne le seguenti materie:

- a) materie nelle quali il candidato, nella quarta classe della scuola media, ha frequentato il corso 2;
- b) materie obbligatorie della scuola media nelle quali il candidato ha ottenuto note insufficienti alla fine della quarta classe;
- c) italiano A o scienze A o latino o inglese, se l'allievo non ha seguito almeno uno di questi corsi nella quarta classe, oppure se vi ha ottenuto una nota insufficiente;
- d) latino, per l'ammissione ai tipi A e B del liceo, se il candidato non ne ha seguito il corso nella scuola media oppure se vi ha ottenuto una nota insufficiente alla fine della quarta classe;
- e) inglese, per l'ammissione ai curricoli con inglese per avanzati delle scuole medie superiori se il candidato non ne ha seguito il corso nella scuola media oppure se vi ha ottenuto una nota insufficiente alla fine della quarta classe.

³ Gli esami di matematica e di lingue sono scritti e orali; quelli delle altre materie sono orali.

⁴ Gli esami sono valutati applicando la scala delle note previste dall'art. 44 del presente regolamento.

⁵ Il candidato è ammesso alle scuole medie superiori quando le note ottenute negli esami, integrate con quelle della licenza dalla scuola media, consentono di completare e rispettare i requisiti prescritti dall'art. precedente.

Istanze di riesame e ricorsi in materia di valutazione

Art. 55 ¹ Le famiglie o i rappresentanti legali degli allievi possono contestare le note finali e le decisioni di passaggio da una classe all'altra o di licenza mediante, progressivamente:

- a) l'istanza di riesame al consiglio di classe per il tramite del consiglio di direzione della sede;
- b) il ricorso al Dipartimento.

² Le relative modalità di presentazione e di decisione sono definite in un apposito regolamento.

Capitolo V

Esperti dell'insegnamento

Concorso e status

Art. 56 ¹ Per ogni materia d'insegnamento il Consiglio di Stato incarica, per pubblico concorso, da uno a quattro esperti a dipendenza del numero dei docenti e dei problemi posti dall'insegnamento.

² L'incarico è quadriennale e scade il 31 agosto dell'anno successivo al rinnovo del Consiglio di Stato. Esso è rinnovabile.

³ Gli esperti devono avere una formazione specifica nella materia; essi sono di regola docenti di scuole postobbligatorie, preferibilmente con esperienza d'insegnamento nel settore medio. Essi possono chiedere di insegnare in classi di scuola media, per un periodo limitato, per fini di verifica dei programmi e dei metodi d'insegnamento.

⁴ Gli esperti fruiscono di uno sgravio da un terzo alla metà dell'onere d'insegnamento. In casi particolari, quando si attribuiscono all'esperto funzioni supplementari o più comprensori, lo sgravio può essere superiore.

Scuole e comprensori

Art. 57 ¹ Gli esperti svolgono le loro funzioni nelle scuole medie pubbliche e in quelle private riconosciute ai sensi dell'art. 28 della Legge sulla scuola media.

² Il Dipartimento stabilisce il comprensorio delle scuole medie assegnato a ogni singolo esperto.

Funzioni e compiti degli esperti di materia

Art. 58 ¹ Gli esperti svolgono le funzioni di animazione, di coordinamento e di vigilanza nell'insegnamento della propria materia.

² In particolare essi:

- a) studiano e valutano la situazione e l'evoluzione dell'insegnamento nella propria materia, anche in relazione con i programmi delle scuole elementari e delle scuole postobbligatorie;
- b) promuovono innovazioni nei programmi, nei metodi e nei mezzi dell'insegnamento con il relativo aggiornamento del corpo insegnante;
- c) coordinano l'insegnamento, in specie per quanto attiene alle modalità di applicazione dei programmi, ai criteri di programmazione didattica e di valutazione e alla scelta dei mezzi didattici;
- d) collaborano con i docenti nell'approfondimento degli aspetti culturali e didattici della materia;
- e) assicurano l'assistenza pedagogica, in particolare ai nuovi insegnanti;
- f) esplicano la vigilanza di carattere scientifico e metodologico sull'insegnamento come agli artt. 63 e 65 del presente regolamento.

Modalità d'esecuzione

Art. 59 Per l'esecuzione dei loro compiti gli esperti:

- a) promuovono incontri, facoltativi o obbligatori, con i docenti, individualmente, per sede o gruppi di sede, assicurando lo scambio di informazioni, di esperienze e di materiali didattici;
- b) compiono regolari visite in classe, seguite da un colloquio con i docenti interessati;
- c) collaborano con i direttori e con i docenti per risolvere i problemi di sede relativi all'insegnamento della propria materia;

- d) partecipano ai lavori per l'assunzione di nuovi docenti delle scuole medie pubbliche, secondo le disposizioni dipartimentali, e fanno parte delle commissioni previste dall'art. 123 della legge della scuola;
- e) sono a disposizione dei docenti per i problemi inerenti all'insegnamento della loro materia;
- f) fungono da consulenti degli organi di sede e del Dipartimento nel caso di istanze di riesame, ricorsi, contestazioni o conflitti;
- g) inviano al Dipartimento alla fine di ogni anno un rapporto sullo stato dell'insegnamento nella propria materia;
- h) propongono al Dipartimento, sentiti i docenti, l'elenco ufficiale dei libri di testo e delle attrezzature didattiche;
- i) partecipano a corsi e convegni che consentono di tenersi aggiornati sull'evoluzione scientifica e didattica della propria materia.

Esperti in scienze dell'educazione

Art. 60 ¹ Il Consiglio di Stato può incaricare, secondo le stesse modalità e con lo stesso statuto previsti nell'art. 55, alcuni esperti in scienze dell'educazione operanti nelle principali aree disciplinari.

² Gli esperti in scienze dell'educazione:

- a) svolgono le funzioni formative e valutative previste nel regolamento sull'abilitazione all'insegnamento nella scuola media;
- b) svolgono attività di studio e analisi sulla situazione dell'insegnamento nella scuola media;
- c) collaborano nell'aggiornamento psicopedagogico dei docenti;
- d) sono a disposizione dei docenti e dei direttori per consulenze pedagogico-didattiche.

Capitolo VI

Vigilanza sull'insegnamento

Art. 61 La vigilanza sull'insegnamento e sulle attività di sostegno pedagogico è esercitata dal Dipartimento per il tramite dei direttori, degli esperti di materia e dei capigruppo del servizio di sostegno pedagogico.

Funzione e compiti del direttore

Art. 62 ¹ ... ¹⁾

² Nei casi opportuni o necessari, i direttori:

- a) presentano direttamente ai docenti interessati (incaricati o nominati) le loro osservazioni o richiami e discutono con loro i modi per migliorare l'attività educativa e didattica;
- b) possono richiedere l'intervento o la collaborazione degli esperti di materia per affrontare problemi relativi all'insegnamento o dei capigruppo per quelli relativi al servizio di sostegno pedagogico.

Se le procedure risultano infruttuose o in casi gravi i direttori inviano un rapporto circostanziato al Dipartimento, con copia al docente interessato.

³ Nel caso di lamentele o critiche verso docenti da parte di genitori o di allievi, il direttore sente separatamente e poi congiuntamente le parti, quindi prende le decisioni

¹⁾ Cpv. abrogato dal R 28.9.1993; in vigore dal 1°.10.1993 - BU 93, 380.

di sua competenza. Per risolvere tali conflitti il direttore può chiedere la consulenza degli esperti. Se il direttore ravvisa nel comportamento del docente infrazione ai doveri di servizio fa rapporto al Dipartimento.

Funzione degli esperti

Art. 63 La vigilanza da parte degli esperti riguarda particolarmente la correttezza scientifica, il rispetto dei programmi e la qualità dell'insegnamento e dei processi di apprendimento.

Funzione dei capigruppo del servizio di sostegno pedagogico

Art. 64 La vigilanza da parte dei capigruppo del servizio di sostegno pedagogico riguarda particolarmente gli aspetti psicopedagogici e didattici dell'attività dei docenti di sostegno pedagogico e di corso pratico.

Compiti degli esperti e dei capigruppo

Art. 65 ¹ Gli esperti e i capigruppo redigono una valutazione a fine anno sui docenti incaricati sulla base di almeno tre visite (due per gli incaricati con più di due anni di servizio) e formulano il preavviso per la nomina o il reincarico.

² Nei casi opportuni o necessari, gli esperti e i capigruppo:

- a) presentano direttamente ai docenti interessati (incaricati o nominati) osservazioni o richiami e discutono con loro i modi per migliorare l'attività didattica;
- b) informano i direttori sulle eventuali difficoltà didattiche dei docenti e concordano i modi migliori per superarle.

Se le procedure precedenti risultano infruttuose, o in casi gravi, essi inviano un rapporto circostanziato al Dipartimento, con copia al docente interessato e al direttore della sede.

Richieste del Dipartimento

Art. 66 Il Dipartimento, per giustificati motivi, può chiedere in ogni momento ai direttori, agli esperti e ai capigruppo del servizio di sostegno pedagogico un rapporto su docenti incaricati o nominati.

Capitolo VII

Comportamento degli allievi e provvedimenti disciplinari

Rispetto delle norme di vita comunitaria

Art. 67 ¹ Gli allievi sono tenuti a rispettare le norme correnti della vita associata e le disposizioni contenute nel regolamento interno della sede.

² Le mancanze disciplinari danno luogo a un colloquio chiarificatore ed educativo tra allievi e insegnanti e a un richiamo; in casi di una certa gravità devono esservi associati i genitori e il direttore della scuola.

Provvedimenti di competenza del consiglio di direzione

Art. 68 ¹ Per mancanze disciplinari non risolvibili con un colloquio, il consiglio di direzione, sentito il consiglio di classe, può adottare i seguenti provvedimenti:

- a) il richiamo scritto alla famiglia,
 - b) la sospensione dall'insegnamento fino a tre giorni.
- ² Riservata la gravità della mancanza disciplinare, i provvedimenti sopra esposti sono progressivi.
- ³ I provvedimenti disciplinari non possono essere iscritti nel libretto scolastico.

⁴ Sono vietate le percosse, gli insulti e, in genere, ogni punizione lesiva della dignità dell'allievo e della scuola.

Provvedimenti
disciplinari di
competenza del
Dipartimento

Art. 69 ¹ Quando il comportamento di un allievo pregiudica manifestamente la regolarità della vita scolastica, il Dipartimento può sospendere un allievo per una durata superiore a tre giorni, e, secondo i casi, chiedere l'intervento delle autorità di vigilanza sui minorenni o dei servizi specialistici.

² Entro un tempo ragionevole l'allievo è riammesso a scuola, salvo nel caso in cui sia disposta la collocazione in istituti speciali.

³ La proposta di sospensione deve essere formulata per iscritto dal consiglio di direzione, previo colloquio con la famiglia, e deve essere accompagnata dal preavviso del capogruppo del servizio di sostegno pedagogico.

⁴ Il Dipartimento, su proposta del consiglio di direzione, può decretare l'espulsione dalla scuola di allievi già prosciolti dall'obbligo scolastico, quando il rendimento e il comportamento siano manifestamente negativi.

Capitolo VIII

Scuole private

Art. da 70 a 73 ... ¹⁾

Capitolo IX

Disposizioni transitorie e finali

Norme abrogate
e transitorie

Art. 74 ¹ Il presente regolamento abroga e sostituisce quello del 23.3.1979.

² I seguenti articoli del regolamento del 23.3.1979 rimangono in vigore per l'anno scolastico 1987-88 nelle classi quarte delle sedi con le sezioni A e B: art. 33, art. 34 e art. 37.

³ È abrogato il regolamento sugli esperti della scuola media, del 6 aprile 1982, con la modificazione del 4 dicembre 1985.

Entrata in vigore

Art. 75 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con l'anno scolastico 1987-88.

¹⁾ Art. abrogati dal R 28.9.1993; in vigore dal 1°.10.1993 - BU 93, 380.

